

Pubblicato il 31/08/2023

N. 13503/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10053/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;  
sul ricorso numero di registro generale 10053 del 2023, proposto da  
Dino Moretti, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiammetta Cincinelli, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma,  
via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

del decreto del 31.5.2023, avente ad oggetto lo scioglimento della Laurentina  
Multiservice coop sociale con sede in San Lorenzo Nuovo (VT) Località (Metata),  
emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy – direzione generale per la  
vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società; di ogni altro atto presupposto,  
connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 agosto 2023 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Il sig. Dino Moretti, in proprio, nonché in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società Laurentina Multiservice Coop sociale, ha impugnato e chiesto l'annullamento del decreto del 31.5.2023, avente ad oggetto lo scioglimento della Laurentina Multiservice coop sociale con sede in San Lorenzo Nuovo (VT) Località (Metata), emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy – direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società, con cui si è disposta la nomina del commissario liquidatore nella persona della dott.ssa Claudia Di Giulio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19.6.2023 per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile.

In sintesi il ricorrente ha esposto che, in esito alla notizia dello scioglimento d'autorità della società sopra indicata, *“il consulente commerciale della Laurentina che aveva l'onere di aprire e visionare le pec della medesima”* avrebbe verificato *“che il MISE aveva tentato, tramite pec, di contattare, per numero due volte, la prima del 14.4.2021 e successivamente con diffida del 7.5.2021, il legale rappresentante della Laurentina Multiservice, senza ottenere alcuna risposta, per chiedere collaborazione alla revisione ordinaria”* (cfr. pag. 5).

Ha soggiunto di aver appreso che il consulente revisore incaricato dal Ministero avrebbe redatto *“in data 24 maggio 2021 relazione di mancata revisione, chiedendo lo scioglimento della società per atto dell’Autorità ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies codice civile, ritenendo, a torto, pacifico l’ostruzionismo della detta società, nominando un liquidatore ed allegando unicamente le numero due pec inviate alla Laurentina Multiservice con esito negativo del 14.4.2021 e del 7.5.2021”* (cfr. pag. 6).

A fondamento del ricorso ha dedotto, con unico e articolato motivo, la violazione degli artt. 7, 8 e 9 della legge 241/1990, dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. 220/2002, nonché l’eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione.

Il ricorrente ha stigmatizzato che *“il verbale di mancata revisione non è stato preceduto dall’invio di alcuna raccomandata A/R personalmente al sig. Dino Moretti legale rappresentante della Laurentina Multiservice coop sociale, presso la sede legale della società cooperativa in San Lorenzo Nuovo (VT) Località Metata”* (cfr. pag. 12); e che *“qualora fosse stata data notizia personalmente al sig. Dino Moretti ed ai soci della cooperativa Nanci Marisa Gonzales e Gianfranco Moretti dell’avvio del procedimento con raccomandate A/R presso la sede della Laurentina Multiservice sopra menzionata, indicando la possibilità di prendere visione dei documenti ed il luogo di reperibilità dei medesimi nonché i termini di conclusione del procedimento stesso, i medesimi avrebbero potuto legittimamente difendersi ed evitare lo scioglimento della cooperativa”* (cfr. pag. 14).

Con decreto presidenziale n. 3806 del 14 luglio 2023 è stata respinta la domanda di concessione di misura cautelare monocratica ai sensi dell’art. 56 c.p.a.

Si è costituito in giudizio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (19.7.2023), opponendo nella memoria depositata il 27.7.2023 che, *“ricevuta la proposta del revisore e valutata la fondatezza della stessa, questa Autorità di vigilanza ha avviato il procedimento di scioglimento per atto dell’autorità ai sensi del disposto degli artt. 12, comma 3, del Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e 2545- septiesdecies c.c., con nota n. 340015 dell’11 novembre 2022 (...), a cui non seguiva alcuna controdeduzione da parte della società ricorrente, benché*

*anch'essa regolarmente consegnata presso la casella PEC della citata società cooperativa” (cfr. pag. 2); ha sottolineato che il revisore incaricato “ha proceduto sia alla notifica dell’avvio della revisione che alla successiva diffida, mediante invio di PEC presso il domicilio digitale della società ricorrente, ovvero sia all’indirizzo di posta elettronica certificata della società indicato nel Registro delle imprese” (cfr. pag. 4); ha, infine, eccepito “il corretto perfezionamento della notifica nei confronti della società cooperativa, da cui inferire la presunzione di conoscenza delle stesse da parte del destinatario, in quanto, secondo un pacifico indirizzo recentemente ribadito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5334/2023, è da ritenersi applicabile, in via analogica, anche alle comunicazioni tra P.A. e imprese, l’art. 16 del d.l. n. 179/2012 quale espressione del principio generale di cui all’art. 1335 c.c.” (cfr. pag. 5).*

All’udienza in Camera di Consiglio del 23 agosto 2023 il Collegio ha avvisato le parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

In prima battuta, non è ravvisabile alcuna violazione di carattere procedimentale in relazione alle attività di vigilanza che hanno condotto all’adozione del decreto di scioglimento della società ricorrente, dal momento che, nella specie, trova applicazione la disposizione di cui all’art. 5, comma 4 del d.lgs. 220/2002, secondo cui *“il revisore ha la facoltà di diffidare gli enti cooperativi ad eliminare le irregolarità sanabili, inviando contestualmente copia della diffida agli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell’adozione del decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro, ovvero, nel caso di enti cooperativi associati, anche alle Associazioni cui gli enti aderiscono. Alla scadenza del termine indicato nella diffida il revisore verifica l’avvenuta regolarizzazione con apposito accertamento”*.

Tali incumbenti risultano essere stati espletati con un primo invito trasmesso via pec in data 14.4.2021 e con successiva, formale, diffida trasmessa sempre via pec in data

17.5.2021, il tutto con pieno valore legale, dal momento che il d.lgs. 82/2005 (*“Codice dell'amministrazione digitale”*) prevede che la posta elettronica certificata è un *“sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi”* (art. 1, comma 1, lett. v-bis).

In seconda battuta, occorre rilevare che nel ricorso non è stata prospettata alcuna erroneità dell'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale sono stati inviati gli atti propedeutici alla procedura di scioglimento, essendosi, piuttosto, dedotto che la condotta del revisore sarebbe stata *“frutto di un errore di valutazione nonché della violazione della normativa vigente in tema di iter procedimentale da parte del revisore incaricato, iter che se fosse stato rispettato avrebbe consentito al sig. Dino Moretti di venire a conoscenza della richiesta ministeriale di revisione ed avrebbe consentito la certa ed incontrovertibile collaborazione da parte del medesimo e dei soci”* (cfr. pag. 7).

A ciò va aggiunto che il professionista incaricato dal Ministero resistente ha provveduto a notificare in data 11.11.2022 l'avvio del procedimento di scioglimento, assegnando il termine di 15 giorni per controdeduzioni, queste ultime, però, mai presentate dal ricorrente: indiretta conferma all'assunto difensivo dell'Amministrazione, che ha tratto elementi a riprova dei presupposti dello scioglimento sulla scorta di una *“sostanziale inattività del proprio domicilio digitale che, per quanto esposto, risulta centrale nella vita di ogni impresa”* (cfr. pag. 7 della memoria difensiva).

In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono quantificate, ai sensi del DM 55/2014, in €. 1.000,00, oltre accessori, che il ricorrente dovrà corrispondere al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 1.000,00, oltre accessori, in favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 agosto 2023 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore

Valerio Bello, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Angelo Fanizza**

**IL PRESIDENTE**

**Rita Tricarico**

**IL SEGRETARIO**